

Allegato 3

**BOZZA NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART. 12 DELL'IPOTESI DI ACCORDO FUA DEL
13 GIUGNO 2014**

Art. 12

(Criteri di riferimento alla contrattazione di posto di lavoro per la distribuzione del FUS)

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
<p>1. Le parti, considerate le finalità di soddisfare l'esigenza di meritocrazia e selettività che emerge dal sistema normativo vigente, ispirate a logiche di non automatismo, richiamano all'attenzione della contrattazione locale la necessità di collegare la retribuzione di incentivazione al conseguimento dei risultati. La retribuzione da erogare a carico del FUS sarà quindi corrisposta agli aventi diritto a conclusione dei processi di misurazione e di valutazione della produttività progettuale resa nel 2014, escludendo ogni meccanismo di erogazione automatica. Pertanto, in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti e al grado di adeguatezza dell'effettivo apporto del dipendente, espressi, purché positivi, con un coefficiente compreso tra 1 ed 1,5, il titolare dell'ente, previa comunicazione partecipativa al dipendente della verifica effettuata, procede alla distribuzione del FUS.</p> <p>2. Il personale che percepisce l'indennità di PO non può essere escluso dal novero dei soggetti destinatari del FUS.</p>	<p>1. La remunerazione della produttività progettuale è operata sulla base del sistema di valutazione dell'Amministrazione. Al tal fine, le parti fanno riferimento alla determinazione del Sottosegretario delegato in data</p> <p>2. Il personale che percepisce l'indennità di PO non può essere escluso dal novero dei soggetti destinatari del FUS.</p>